



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro



ORIGINALE
Deliberazione N. 37
In data 31-12-2018

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Lei ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella Residenza Municipale, convocato con appositi avvisi , si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Chirra Marcella	P	Roccu Maria	P
Demurtas Maria Antonietta	P	Cadau Luigi	P
Pireddu Fedele Vittorio	P	Pintore Giuliana	P
Dessi' Marco	P	Podda Sebastiano	P
Corrias Marco	P	Sagoni Simone	P
Nieddu Giovanni	A		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Falchi Antonio Maria.

Il Presidente Dott.ssa Chirra Marcella, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 28/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016, stabilendo di mantenere le partecipazioni per le motivazioni indicate nella scheda 04 dell'allegato della stessa deliberazione;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute istruito dagli uffici comunali competenti;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Presenti n. 10, votanti n. 10, contrari n.0, astenuti n.0;

Con votazione unanime, palesemente espressa

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
- 3) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 4) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.

Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico-contabile in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Daniela Pianti

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Daniela Pianti

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dott.ssa Chirra Marcella

Il Segretario comunale
Dott. Falchi Antonio Maria

Protocollo n. 108 del 10-01-2019

N° 15 registro atti pubblicati

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-01-2019.

Lei, 10-01-2019

Segretario Comunale
Dott. Antonio Maria Falchi